



**N. 2318-A**

*Relazione orale*

*Relatori CATALFO e RAMPI*

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 7<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup>-ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**(11<sup>a</sup>-LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

**Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2022**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

**presentato dal Ministro della cultura  
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2021**

**ALLEGATO  
EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo  
126-bis del Regolamento*

**EMENDAMENTI****Art. 1****01.1****I RELATORI****Accolto**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'alinea le parole da: "e dalla Convenzione Unesco" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ", dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI):";

*b)* dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis)* promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

*c-ter)* riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

*c-quater)* riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

*c-quinquies)* riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

*c-sexies*) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

*c-septies*) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

*c-octies*) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione."».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da «, tenuto conto» sino alla fine del comma, con il seguente periodo: «. Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dalla presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 175 del 2017, esclusa la lettera b), n. 5, del medesimo comma 2, secondo il procedimento e alle condizioni di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.».*

## **01.2**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

### **Dichiarato inammissibile**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01**

*(Attività del settore dello spettacolo)*

1. Il settore dello spettacolo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore dello spettacolo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore dello spettacolo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contempora-

nee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore dello spettacolo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.».

---

### 1.1

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### **Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».*

---

### 1.2 (testo 2)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

#### **Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: "qualità artistico-culturale delle attività", inserire le seguenti: "e a promuovere il riequilibrio di genere".*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo Spettacolo)*

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.»

### 1.3

#### I RELATORI

##### Accolto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di una indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello

spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 2-*bis*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le Amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.»

*Conseguentemente:*

1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «di cui al presente articolo»;

2) sostituire la rubrica con la seguente:

«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi».

#### **1.4 (testo 3)**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

1. l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

2. la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.»

**1.5**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE,  
GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle Fondazioni lirico sinfoniche i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini del riparto dei contributi statali la valutazione dell'attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese, attribuzione al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il proprio corpo di ballo dei medesimi punteggi attribuiti all'opera lirica;

b) attribuzione di una maggiorazione del contributo alle Fondazioni che hanno in organico un corpo di ballo stabile e di un'ulteriore maggiorazione alle Fondazioni che hanno una scuola di ballo stabile, con corsi di formazione pluriennali completi, con rilascio di diploma alla conclusione dell'intero ciclo formativo.».

**1.6 (testo 3)**

I RELATORI

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

A. *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea:*

a) *sostituire le parole:* "entro dodici mesi" *con le seguenti:* "entro nove mesi";

b) *sostituire le parole:* ", delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET)", *con le seguenti:* "e delle indennità e per l'introduzione di una indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente,";

c) *sostituire le parole da:* "tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo" *fino alla fine dell'alinea con le seguenti:* "nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del medesimo articolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:"

2) *alla lettera a), dopo le parole "strumenti di sostegno", inserire le seguenti:* ", anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative,";

3) *dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 3";

4) *alla lettera b), dopo le parole: "incompatibilità con", inserire la seguente:* "eventuali";

5) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

"d) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori e lavoratrici che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.";

*B) sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lett. d) del comma 2 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".



## 1.8

IANNONE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;

c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti analoghi di natura regionale e locale.

2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo, definiti "Consiglio Generale per le Arti Sceniche" e le "Commissioni Consultive per le Arti Sceniche". La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. E' composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.

2-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 2-ter per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contribuiti. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza. I suoi compo-

menti sono cinque, nominati dal Ministro per la cultura, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

## 1.9

IANNONE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, della Direzione generale Musica.

2-ter. La direzione generale svolge funzioni in materia di interventi finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche e di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività di produzione e distribuzione delle opere musicali, definendo i criteri e modalità per la concessione dei contributi alle attività musicali. La direzione generale svolge altresì funzioni di vigilanza e sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, esprimendo pareri in materia di diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).»

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per l'istituzione della Direzione generale Musica nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura".*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "1 e 2" con le seguenti: "1, 2 e 2-bis".*

## 1.10

IANNONE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per ga-

rantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, sia istituito un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti.

*2-ter.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nella pianta organica siano presenti quattro complessi artistici: Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici, pena la decadenza dello *status*.».

### 1.11

IANNONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione del "Consorzio Lirico", ente pubblico economico a base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Cosenza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria). Il Consorzio è retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, così come disposto dai Teatri che ne fanno parte.».

### 1.12

IANNONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione del "Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica delle sale teatrali" per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo.».

**1.13**

IANNONE

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione dell'Accademia Italiana di Equitazione al fine di tutelare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.».

---

**1.14**

IANNONE

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire, nell'ambito della struttura del Ministero della cultura, l'istituzione di uno specifico registro delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 33. Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.».

---

**1.15**

IANNONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale.».

**1.0.1**

VERDUCCI, LAUS, MARILOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Tutela e indennità di malattia)*

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021 è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente: "L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni."

7. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 1.0.2

VERDUCCI, LAUS, MARILOTTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis

*(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)*

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e 5 sono abrogati.»

### 1.0.3

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)*

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono

assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

*a)* alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;

*b)* alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

*c)* all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

*d)* alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

*e)* all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.».



**1.0.4**

VERDUCCI, SAPONARA, LAUS, MARILOTTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis***(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, capoverso "59-bis", il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

2. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

**1.0.5**SAPONARA, VERDUCCI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI,  
Emanuele PELLEGRINI, RUFA**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Tutela e sostegno alla genitorialità)*

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**1.0.6**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.***(Tutela e sostegno alla genitorialità)*

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tu-

tela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.».

### 1.0.7

VERDUCCI, LAUS, MARILOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

*«Art. 2 - (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS) -*

*1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche*

sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

*a)* prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

*b)* prestino le medesime attività di cui alla lettera *a)* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.»

### **1.0.8 (testo 2)**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 1-bis

*(Riconoscimento dei Live club)*

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, recano disposizioni per il riconoscimento dei *Live Club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività."

**1.0.9**

RUSSO, DE PETRIS, MONTEVECCHI, DE LUCIA, PIARULLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Modificazioni alla legge 22 novembre 2017, n. 175)*

1. Alla lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino alla loro completa eliminazione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro dicembre 2024".».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della medesima legge n. 175 del 2017», inserire le seguenti: «, come modificata ai sensi dell'articolo 1-bis,».*

---

## Art. 2

### 2.1

SBROLLINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, sono inclusi fotomodelli e indossatori, di cui l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, solo ed esclusivamente qualora essi partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità prestando attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

### 2.2

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, BUCCARELLA, RUOTOLO

#### **Accolto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurricolare deliberate di competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano Triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.».

**2.0.1**

## I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)*

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

*a)* promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

*b)* sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un mandato espresso;

*c)* prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

*d)* ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti all'attività professionale dell'artista;

*e)* organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Si applica l'articolo 2, commi 2 e 3.»

**2.0.2**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)*

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1, sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.



6. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

7. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.».

---

### 2.0.3

RUFA, ALESSANDRINI, SAPONARA, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)*

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come integrato e ridefinito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli indossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

---

## Art. 3

### 3.1 (testo 3)

I RELATORI

#### Accolto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3

*(Osservatorio dello spettacolo)*

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, presso il Ministero della cultura, è istituito l'Osservatorio dello spettacolo.

2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i professionisti del settore;

d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentono di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. Promuove il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire

l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, di tenuta del registro di cui all'articolo 2, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio di cui al DPR n. 212 del 2005. Gli studenti non devono in alcun modo sostituire posizioni professionali.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

**3.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, BUCCARELLA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:*

"L'osservatorio può stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio di cui al DPR n. 212 del 2005. Gli studenti non devono in alcun modo sostituire posizioni professionali."».

**3.0.1**MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE,  
GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis**

*(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 3, e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 3-ter.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della Cultura, tramite l'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 3-ter**

##### *(Osservatori regionali dello spettacolo)*

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.».

## Art. 4

### 4.1 (testo 2)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

#### Accolto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato "Sportello unico per lo spettacolo" anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese, o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182".

*Conseguentemente:*

- *al comma 2, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".*

### 4.0.1

I RELATORI

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 4-bis

*(Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo)*

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### 4.0.2 (testo 3)

I RELATORI

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-ter**

*(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

#### **4.0.3**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Contratti di lavoro nel settore dello spettacolo)*

1. Nel settore dello spettacolo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore dello spettacolo la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore dello spettacolo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore dello spettacolo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascrivito all'artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore dello spettacolo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall'articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore dello spettacolo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema



interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore dello spettacolo ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore dello spettacolo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.».

**4.0.4**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)*

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa, nel settore dello spettacolo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.».

#### 4.0.5

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-*bis*.

*(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS)* - 1. Nell'ambito delle categorie per le quali vige l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, "tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS", nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.».

#### **4.0.6**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Tutele previdenziali e sociali)*

1. Gli artisti e i lavoratori del settore dello spettacolo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell'INPS, indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L'iscrizione e l'assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore dello spettacolo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall'ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data,

ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore dello spettacolo obbligatoriamente iscritti al FPLS.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.».

#### **4.0.8**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)*

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4

marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente: «2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L'indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità.».

#### 4.0.9

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)*

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.».

---

#### **4.0.10**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI, RUFA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)*

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---



**4.0.11 (testo 2)**

ALESSANDRINI, SAPONARA, PIZZOL, FREGOLENT, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

**Accolto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)*

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

**4.0.12**

SAPONARA, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, PITTONI, Emanuele  
PELLEGRINI, RUFA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curriculum e il piano orario del liceo di cui al comma 1.».

#### **4.0.13 (testo 2)**

CANGINI, NENCINI, PITTONI, VERDUCCI, MONTEVECCHI, ALDERISI, ALESSANDRINI, CASTELLONE, DE LUCIA, GIRO, LANIECE, MARILOTTI, Emanuele PELLEGRINI, RUSSO, SAPONARA, SBROLLINI, VANIN, MATRISCIANO, CARBONE, SERAFINI, PIZZOL, ROMAGNOLI, BRESSA, DE POLI, DE VECCHIS, FEDELI, FLORIS, GUIDOLIN, LAUS, ROMANO, ROMEO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.4-bis**

*(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)*

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.»

#### **Coord.1**

I RELATORI

#### **Accolto**

*All'articolo 01, introdotto con l'emendamento 01.1, al comma 1, nella lettera c-octies), sostituire le parole: "quali forme universali", con le seguenti: "quale forma universale".*

*All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006", con le seguenti: "del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01)".*

*All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, come modificato dall'emendamento 01.1, sopprimere le parole: "e alle condizioni".*

*All'articolo 1, comma 2, alinea, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), sostituire le parole: "del settore dello spettacolo di cui alla*

lettera b) del medesimo articolo," *con le seguenti*: " del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del medesimo comma,".

*All'articolo 1, comma 2, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), sostituire le parole: "3-bis) determinazione dei criteri", con le seguenti: "a-bis) determinazione dei criteri".*

*All'articolo 1, comma 2, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), nella lettera d), sopprimere le parole: "e lavoratrici" e inserire, dopo la parola: "Fondo", inserire le seguenti: "pensione lavoratori dello spettacolo".*

*All'articolo 2, comma 4-bis, introdotto con l'emendamento 2.2, sostituire le parole: "deliberate di", con le seguenti: "deliberate da".*

*All'articolo 2-bis, introdotto con l'emendamento 2.0.1, apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 1, sopprimere le parole: "e disciplinata", dopo le parole: "per lo spettacolo dal vivo", inserire le seguenti: "di seguito denominato 'agente'," e aggiungere in fine le seguenti parole: ", come disciplinata dal presente articolo";*

b. *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole", con le seguenti: "i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole";*

c. *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "dell'artista", con le seguenti: "del lavoratore di cui ha la rappresentanza";*

d. *al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "all'attività professionale dell'artista", con le seguenti: "alla loro attività professionale";*

e. *al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "dell'artista", con le seguenti: "del mandante o preponente";*

f. *nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;*

g. *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.*

*4-ter. Il registro è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura."*

*All'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a. *nel comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui all'articolo 2";*

b. *nel comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "di cui all'articolo 2", con le seguenti: "di cui al comma 5";*

c. nel comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali";

d. nel comma 8, dopo le parole: "a carico del Fondo", inserire le seguenti: "unico per lo spettacolo".

All'articolo 3-bis, introdotto con l'emendamento 3.0.1, nel comma 3, sopprimere le parole: ", alle Camere" e inserire dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" le seguenti: ", anche al fine della successiva trasmissione alle Camere,".

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "Fondo pensioni lavoratori" con le seguenti: "Fondo pensione lavoratori".

All'articolo 4-quater, introdotto con l'emendamento 4.0.11 (testo 2), nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Accordo tra il Governo" con le seguenti: "Accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato".

---